



## **Pubblicazione Regolamento IVASS n.52/2022: sospensione minusvalenze titoli non durevoli**

In data 19 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Nell'articolo 45 comma 3-octies è introdotta, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, la facoltà nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La misura potrà essere prorogata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Nel comma 3-novies viene disposto che per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, sia IVASS a disciplinare modalità attuative e applicative e che si applichi la facoltà di deroga previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Lo scorso 30 agosto è stato quindi pubblicato da IVASS [il Regolamento n.52/2022](#) dopo la relativa consultazione pubblica. Come previsto dal Decreto-legge, art.45 comma 3-decies, il Regolamento dispone che le imprese che si avvalgono della facoltà in oggetto devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della mancata svalutazione, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Dal Regolamento IVASS si evince la deroga alle norme del Codice Civile sui criteri di valutazione dei titoli non durevoli già con riferimento alla relazione semestrale al 30 giugno 2022 e in relazione a singoli titoli, il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato, ma anche per i titoli non presenti nel portafoglio, per i quali si utilizzerà il costo d'acquisizione.

Le imprese devono quindi trasmettere all'Autorità di Vigilanza informazioni aggiuntive e sono assoggettate a requisiti di informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d'esercizio, commento alla relazione semestrale) con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall'esercizio della deroga. Quest'ultima è adottata con delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa preventivamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Regolamento dispone, inoltre, che per la determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa si considerino i risultati reddituali prima dell'esercizio della deroga.

L'esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese.

**A cura di: Angelo Doni; Alessandra Diotallevi; Giorgia Esposito; Anna Maria David; Martina Bisoffi**